

## INTERPELLANZA

### Sezione agricoltura: connivenza con interessi particolari o solo confusione sulle modalità d'operare?

del 10 aprile 2006

Tre eventi ci portano a sollevare perplessità nei confronti delle modalità decisionali della Sezione agricoltura.

#### Contingenti lattieri

La nuova legge sull'agricoltura ha creato un meccanismo che avrebbe dovuto frenare la vendita di contingenti lattieri al nord delle alpi: *“marcare più chiaramente la volontà politica di combattere la vendita dei contingenti lattieri fuori Cantone, con grave danno per l'agricoltura ticinese. (Rapporto n. 5125)”*

#### **Art. 22 - Contingenti di produzione del latte**

<sup>1</sup>La vendita e l'affitto di contingenti di produzione del latte da parte dei titolari sottostanno all'obbligo di notifica.

<sup>2</sup>La lista dei contingenti in vendita o in affitto deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino per il tramite della Sezione agricoltura.

#### **Art. 79 - Contingenti di produzione del latte**

<sup>1</sup>La vendita e l'affitto di contingenti di produzione del latte fuori Cantone da parte dei titolari sono notificati alla Sezione almeno 15 giorni prima della conclusione del contratto.

<sup>2</sup>La Sezione pubblica la lista dei contingenti in vendita o in affitto sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

La Federazione ticinese produttori di latte (LATI), che raggruppa la maggior parte dei produttori di latte ticinesi, per frenare la tendenza in atto aveva modificato i propri statuti inserendo la possibilità di sanzioni finanziarie nei confronti dei soci.

Pare che dall'entrata in vigore della Legge sull'agricoltura quasi due milioni di kg di contingenti di produzione ticinesi siano stati venduti oltralpe ed una grossa fetta di questi senza essere pubblicati sul FU come previsto dalla legge.

Praticamente i produttori della LATI per vendere o affittare i loro contingenti hanno dovuto fare capo a questi intermediari (agricoltori non soci della LATI) vendendo a loro il contingente e poi questi a loro volta vendendolo oltralpe.

Questa situazione, in cui la maggior parte dei produttori ha fatto capo a pochi, ha avuto quale conseguenza che il produttore venditore non ha potuto incamerare lui stesso tutto il prezzo spuntato e nettamente vantaggioso della vendita oltralpe (si parla di quasi il doppio rispetto al Ticino) lasciando un logico margine a quei pochi intraprendenti.

Ora risulta importante capire se il fatto di non aver pubblicato sul Foglio ufficiale la vendita dei contingenti abbia favorito l'agire degli intermediari. Che gli intermediari operino è naturale e tante volte anche nell'interesse di chi vi fa capo. Forse potrebbe essere meno naturale il fatto che una mancata vigilanza abbia favorito questa attività nell'interesse di pochi e sicuramente contro l'interesse cantonale.

## Riconoscimento quale organizzazione di produttori

Sempre nell'ambito della nuova Legge sull'agricoltura è stata riconosciuta un'associazione quale organizzazione di produttori. Riconoscimento importante che permette d'accedere agli aiuti promozionali previsti dalla legge.

Per poter versare mezzi finanziari pubblici ad un'organizzazione agricola, questa naturalmente deve essere rappresentativa del settore agricolo. Settore che per mandato offre prestazioni d'interesse generale. Nel caso specifico questo aspetto non ci risulta. Oltre a ciò sembra parecchio preoccupante il fatto che l'attività svolta dall'associazione avrebbe potuto essere sostenuta con mezzi finanziari pubblici, facendo capo ad una associazione esistente da lunga data e che presenta i requisiti di rappresentatività, contando quali soci molti più agricoltori. Ciò non è avvenuto. L'alternativa probabilmente avrebbe comportato una maggiore trasparenza in merito agli aiuti percepiti e un maggior coinvolgimento di tutti gli agricoltori.

È sicuramente importante valutare la validità delle attività offerte da organizzazioni, ma è altrettanto importante vedere che queste abbiano modalità decisionali e di coinvolgimento nel rispetto di leggi federali e cantonali appurate e applicate da lunga data. Premesse volte ad evitare di creare le condizioni per confondere interessi puntuali con interessi generali.

## Interreg

La stessa organizzazione precedentemente citata qualche anno fa, prima dell'entrata in vigore della nuova Legge cantonale sull'agricoltura, ha potuto ricevere sempre dalla Sezione agricoltura mezzi finanziari per un progetto Interreg, pur sapendo che il progetto non era stato accolto dalla parte italiana. Altre richieste sottoposte alla Sezione agricoltura da associazioni rappresentative e per progetti agricoli accolti nell'ambito Interreg non hanno ricevuto sostegno.

Anche nel seguente caso potrebbero emergere dei dubbi sulle modalità con cui i mezzi finanziari pubblici sono erogati ad organizzazioni.

Maggiore prudenza dovrebbe scaturire dal fatto che la cerchia di persone che ruota attorno ai fatti precedentemente descritti è molto ristretta.

Chi ha ricevuto il sostegno da parte della Sezione agricoltura avrà sicuramente avuto validi argomenti e progetti. L'uso di mezzi finanziari pubblici passa attraverso regole piuttosto chiare, al fine di raggiungere i principi d'interesse generale tutelati dalla legge.

Davanti a possibili concomitanze è ovvio che desideriamo ottenere trasparenza anche nell'interesse del settore, della sua credibilità e della continuità di un sano rapporto di scambio di prestazioni, per cui chiediamo rassicurazioni al lodevole Consiglio di Stato sull'operato della Sezione agricoltura. Pertanto sottoponiamo una serie di questioni:

1. come mai la vendita o l'affitto di contingenti lattieri non è stata pubblicata sul Foglio ufficiale?
2. A quanto ammonta la vendita di contingenti dall'entrata in vigore della legge e quanti contingenti di questi sono stati venduti senza essere pubblicati.
3. Quanti sono gli intermediari principali? Quanti kg hanno venduto in questi anni?

4. Tra questi intermediari figurano persone che hanno ottenuto gli aiuti Interreg e il riconoscimento quale organizzazione di produttori senza avere i criteri previsti dalla legge federale?
5. Si può parlare solo di coincidenze?

Cleto Ferrari  
Celio - Gobbi N.